

DECISIONE 2013/71/PESC DEL CONSIGLIO**del 31 gennaio 2013****sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/845/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea ⁽²⁾, per un ulteriore periodo di dodici mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

Articolo 2

Il Consiglio procede a una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2011, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.